

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND

III. LEGISLATURA
III. LEGISLATURPERIODE

SEDUTA 114^a - 114. SITZUNG
15 - 7 - 1959

INDICE - INHALTSANGABE

Disegno di legge n. 99: « Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per i titolari di piccole imprese commerciali a conduzione familiare e per i venditori ambulanti » pag. 2	Gesetzentwurf Nr. 99: « Ausdehnung der obligatorischen Krankenversicherung auf die Inhaber kleiner Handelsunternehmungen im Familienbetrieb und auf die Wanderhändler » Seite 2
Mozione dei Consiglieri regionali Arbanasich-Raffaelli-Paris-Bondi e Vinante, concernente l'impiego della quota di energia elettrica spettante alla Regione sulla produzione della società « Avisio » pag. 7	Beschlussantrag der Regionalräte Arbanasich, Raffaelli, Paris, Bondi und Vinante über die Verwendung des der Region zustehenden Anteiles an der von der Avisio-Gesellschaft erzeugten elektrischen Energie Seite 7
Approvazione dello statuto della Cassa di previdenza per i Consiglieri regionali pag. 8	Annahme des Statuts einer Fürsorge-Kasse für die Regionalräte Seite 8

PRESIDENTE: DOTT. SILVIO MAGNAGO

VICEPRESIDENTE: DOTT. REMO ALBERTINI

Ore 10.35.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

TRENTIN (Segretario questore - D.C.):
(fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 14-7-1959.

TRENTIN (Segretario questore - D.C.):
(legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Il verbale è approvato.

Continua la discussione sul **punto 4 all'ordine del giorno: disegno di legge n. 99 « Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per i titolari di piccole imprese commerciali a conduzione familiare e per i venditori ambulanti ».**

Siamo rimasti fermi alla discussione dell'ordine del giorno, su cui hanno parlato i singoli rappresentanti di gruppo. Poi è stato presentato un emendamento all'ordine del giorno, a firma di Arbanasich-Raffaelli e Bondi, che chiede l'inclusione all'ultimo comma delle parole « entro tre mesi », in maniera che l'ultimo comma suonerebbe così: « La Giunta regionale è impegnata a presentare entro tre mesi in merito al Consiglio una proposta legislativa ».

Su questo emendamento aveva preso la parola il cons. Arbanasich, dopodichè la discussione è stata tolta. Chi chiede la parola su questo emendamento « entro tre mesi »?

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Sarò molto breve. In sostanza non farò che ripetere quanto sono già venuto dicendo ieri in sede di discus-

sione generale. Ho ripensato e ho avuto modo anche di intrattenermi con qualche responsabile della categoria commerciale ed ho, in un certo qual modo, riesaminato il problema. Io ho la sensazione che ci siano in Consiglio adesso due posizioni preconcepite, una che non vuole assolutamente sentire ragione ed ascoltare le tesi degli altri e che insiste per l'immediato varo di questa legge, legge alla quale io non sono contrario assolutamente, non sono contrario in linea di principio, e una tesi viceversa che a ragion veduta e con dati di fatto ormai assodati, inconfutabili, ravvisa l'opportunità, nell'interesse stesso della categoria, di differire il provvedimento ad una data non molto lontana, perchè è stato posto come termine ultimo tre mesi, per una revisione, nell'interesse stesso della categoria, e, se vogliamo, anche nostro. Tutti siamo d'accordo, io penso, se vogliamo essere sinceri, se non partiamo cioè da un pregiudizio, da un preconcepite, tutti siamo d'accordo che la unificazione di questa categoria nell'ambito delle Casse di malattia sia senz'altro la cosa migliore, il meglio da farsi. Io penso che su questo tema ormai non ci siano più dubbi, ormai sia assodato, sia chiaro che questo rappresenterebbe senz'altro il meglio, a questo proposito. Tutti siamo d'accordo, cioè, che attraverso questa operazione si raggiungerebbe una minore contribuzione da parte della categoria o quanto meno un'uguale contribuzione, ma come controparte ci sarebbe un maggiore indiscutibile vantaggio, enorme, rispetto alle prestazioni. Ora è vero che ieri la discussione è avvenuta in un'aula molto confusa, durante la quale penso che pochi abbiano ascoltato le argomentazioni che sono venute da questi banchi ed i dati che sono stati portati per chiarire questo concetto. Infatti si è detto che i dati non sono probanti; secondo me, viceversa, i dati sono tali da chiarire definitiva-

mente questo concetto, cioè con uguale contribuzione, maggiori prestazioni; su questo non ci possono essere dubbi. Ed allora noi ci chiediamo se veramente vale la pena di dare vita a questo provvedimento per dire: intanto facciamo qualche cosa, intanto iniziamolo e poi successivamente studieremo e vedremo questo altro problema, cioè quello della possibile unificazione nell'ambito delle Casse di malattia di Trento e di Bolzano.

Io penso veramente che di fronte ad un periodo di tempo assai breve, pari a tre mesi come massimo, come termine ultimo, varrebbe veramente la pena di sospendere il provvedimento, e di pensare seriamente, attraverso uno studio attento e preciso, alla possibilità di raggiungere il migliore risultato con la minore cosiddetta fatica. Io questo sento il bisogno di dirlo anche se, ripeto, non sono pregiudizialmente contrario alla legge nell'interesse stesso della categoria che stiano per esaminare vale a dire dei piccoli commercianti e degli ambulanti. Penso che non sarebbero questi tre mesi che determinerebbero la rovina della categoria, perchè, come giustamente è stato detto ieri, se da decenni e decenni la categoria non è mai riuscita a fare questa forma mutualistica di assistenza per ragioni che non è il caso certo di indagare, non sarebbero certamente i tre mesi quelli che determinerebbero chissà quale cataclisma in seno alla categoria stessa, quando questi tre mesi potrebbero, servirebbero, servirebbero egregiamente per raggiungere il risultato migliore.

Quindi io dichiaro che darò il mio voto favorevole all'ordine del giorno e rispettivamente all'emendamento, perchè mi sembra siano senz'altro poggiati su dati di fatto e mi vado convincendo ancora una volta di più in quello che venivo dicendo ieri e cioè che questa legge ha una funzione dimostrativa più che altro e che la si fa in funzione di quella che può essere la legislazione in campo nazionale a questo proposito, come cioè spinta, sprone per raggiungere in campo nazionale la emanazione della legge tanto auspicata, presentata nell'altra legislatura e ripresentata in questa le-

gislatura da alcuni parlamentari, fra i quali l'on. Berloffia.

Dicevo ieri che se questa legge ha solo questo scopo, assolutamente non è uno scopo sufficiente per l'emanazione della stessa, che non può soddisfare nè noi nè la categoria. Evidentemente dobbiamo avere un altro scopo più concreto, più pratico, che sarebbe quello di fare l'interesse della categoria. Per questo mi dichiaro a favore dell'ordine del giorno e dell'emendamento.

PRESIDENTE: A nome del Presidente della commissione finanze vorrei comunicare al Consiglio che oggi alle 14.30 si riunisce la commissione stessa integrata per esaminare il secondo provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1959. La cosa riveste carattere di urgenza, perchè questa è una delle premesse necessarie perchè l'ufficio di Presidenza possa, ai sensi della delega ricevuta, fare il regolamento.

BERTORELLE (Assessore previdenza, assistenza sociale e sanità - D.C.): Ho ascoltato con interesse quanto è stato esposto dai consiglieri di sinistra e in particolare ho ascoltato con attenzione quanto ha detto il cons. Arbanasich, anche per la preparazione che egli ha sempre avuto in questo tema. Non è vero, cons. Mognioni, che noi non abbiamo preso in nessuna considerazione quanto hanno detto e vorrei proprio per dimostrarvi che la questione è stata esaminata, sia pure brevissimamente, esprimere quali sono i nostri convincimenti al riguardo. La Giunta regionale anzitutto ha inteso, presentando questo progetto di legge, di aderire al desiderio delle categorie dei piccoli commercianti ambulanti, degli agenti e rappresentanti di commercio i quali chiedevano unanimemente la loro mutualità allo stesso modo come l'avevano chiesta e ottenuta i coltivatori diretti e gli artigiani. Alla Giunta è sembrato logico seguire queste giuste aspirazioni di categorie, le quali non sono formate da lavoratori nè da datori di lavoro, ma da piccoli imprenditori che lavorano personalmente con i propri familiari e qualche operaio, i

quali, avendo margini di guadagno modesti e comunque aleatori, sono soggetti ad un rischio, che si verifica allorché devono andare all'ospedale per sottoposti a determinate cure o a interventi chirurgici. In quel modo la mancanza dall'azienda e le spese possono porre la azienda, sia artigiana, sia agricola, sia piccola azienda commerciale, ambulanti ecc., in condizioni di difficoltà tali, che qualche volta aprono la porta ai fallimenti che in questo momento sono molto frequenti.

Quindi sulla bontà dell'iniziativa credo che non ci siano dubbi, ma anche sulla bontà dell'intendimento di aderire a quello che era l'intendimento della categoria penso che la Giunta ha fatto una cosa saggia, e ciò qualunque sia l'esito della legge in questa aula, e qualunque sia l'esito della legge nel momento in cui il Governo farà l'esame di legittimità della legge stessa. Ora è da precisare, e penso che me ne dovrà dare atto anche il cons. Arbanasich, che l'organizzazione mutualistica di malattia è sorta in Italia dalla categoria ed è sorta non perché sia stata instaurata dall'alto, dal Governo, ma semplicemente per la pressione che è venuta dal basso, dalle categorie, cioè dai sindacati dei lavoratori; ed anche la unificazione del 1943, che fuse tutte le categorie dei lavoratori, ha mantenuto questa caratteristica di mutualità della categoria, perché resta sempre la mutualità nello Inam e nella Cassa di Malattia della categoria dei lavoratori, operai ed impiegati privati.

Noi abbiamo poi la categoria degli impiegati dello Stato assicurati all'ENPAS, la categoria degli impiegati degli enti locali, assicurati all'INADEL, la categoria degli impiegati di enti di diritto pubblico, la categoria degli impiegati forestali assicurati alla cassa forestale, la categoria dei giornalisti assicurata all'Ente previdenza per i giornalisti, la categoria dei lavoratori dello spettacolo assicurata all'Ente dei lavoratori dello spettacolo, tutte organizzazioni di categoria. Signori, in questi ultimi anni abbiamo visto sorgere un'altra mutualità, la mutualità delle categorie intermedie, cioè di quelle categorie che non sono

nè di lavoratori e nè di datori di lavoro, cioè la mutualità dei coltivatori diretti e degli artigiani. Ci sembra giusto, ragionevole e saggio aiutare anche i commercianti che vogliono la loro mutualità, sempre con debite garanzie e con i limiti del caso.

Noi non vedremmo perché la Giunta dovrebbe in questo momento andare contro un sistema che si è già consolidato di mutualità di categorie. Nè noi vedremo perché dovremmo fare torto alla categoria e andare contro le aspirazioni della categoria; non ne vediamo il motivo. Noi non vediamo quindi l'opportunità di favorire per il momento, salvo che vengano nuove situazioni, di favorire l'ingresso nell'INAM e rispettivamente nelle Casse di malattia di categorie completamente diverse fra quelli che sono i lavoratori della industria, quelli che sono i piccoli commercianti o gli artigiani, o che sono gli ambulanti. Noi riteniamo che questo confondere categorie così eterogenee creerebbe tanti e tali problemi da sconsigliare ogni azione in questo campo, e ciò fin quando le strutture dell'attuale sistema previdenziale, che non abbiamo creato noi — in questo campo abbiamo la competenza primaria per quanto riguarda la Cassa Malattia ma integrativa per quanto riguarda il resto — fin quando le strutture dell'attuale sistema previdenziale italiano saranno ancorate alla mutualità. Altro discorso si farà il giorno in cui si creasse quel sistema di sicurezza sociale che è in atto presso alcuni stati, come l'Inghilterra, come la Svezia; ma allora è tutto un altro discorso, e se posso dire una parola personale non vedo in questo momento in un sistema previdenziale di una nazione povera come l'Italia, altro criterio che quello in atto e non mi sembra che sia una grande finalità ed una grande meta il raggiungere quel sistema di sicurezza sociale che si traduce molto spesso in un carrozzone molto grande nel quale tutti salgono e nel quale nessuno paga, e poi tutto viene pagato attraverso i contributi. Sono ancora convinto che la mutualità non è scomparsa e che ha ancora molto da fare; e se la mutualità è ancorata alla categoria, può sentire anche la responsabilità della dirigenza e della organiz-

zazione della propria mutualità. Un altro discorso viceversa sarebbe quello dello sfruttamento di tutte le attrezzature sanitarie e burocratiche da parte dei due enti autonomi, che perseguono l'assicurazione di malattia e che convenzionano dei servizi. Ciò mi pare che sia da favorire per evitare la perdita di denaro, il dispendio di mezzi e di personale, nel momento in cui la mutua coltivatori diretti, artigiani, la mutua commercianti convenzionassero con le Casse di malattia l'uso degli ambulatori, la amministrazione delle pratiche di ospedalità, perchè no?

Questo sarebbe un bel risultato e probabilmente le spese diminuirebbero e si eviterebbe la dispersione di mezzi. Questo per conto mio è da favorire. Questo però non ha niente a che fare con una commistione di enti, che, sia pur lasciando una rappresentanza alla categoria che entra, evidentemente è molto lontana da quella forma di autogoverno democratico che si è instaurato presso i coltivatori diretti, presso gli artigiani e che si instaurerà presso i commercianti. Se si vuole questo si segue questa strada, se non si vuole questo, allora il discorso è molto diverso.

Può darsi benissimo che in alcuni nostri consiglieri non ci sia troppa soddisfazione nel vedere la mutualità agganciata alla categoria; personalmente, viceversa, la ritengo una grande conquista e ritengo che la categoria della mutualità riceve una forza notevole e che la mutualità della categoria riceve un senso di responsabilità che effettivamente può essere utile in ogni circostanza. Non si dica, cons. Arbanasich, che non è stata sottoposta alle categorie l'alternativa di una assicurazione con la Cassa di malattia o INAM o Assicurazione autonoma. Di questo si è parlato e lo sa anche lei, perchè i primi progetti che riguardavano i coltivatori diretti sono proprio venuti dai banchi della sinistra ed erano rivolti a mandare le categorie nell'INAM. Le categorie non l'hanno desiderato questo. Il perchè è inutile discuterlo. Fatto sta che si sono espresse larghissimamente in questo modo. Quindi la questione dell'alternatività è stata discussa e decisa.

Sono interessanti le cifre che il cons. Arbanasich ha portato, per dimostrare il minor costo dell'assicurazione presso le Casse di malattia e le maggiori prestazioni. Io non posso dare un giudizio su questo. Penso che le avrà fatte e studiate con serietà queste cifre, ma evidentemente bisogna controllarle ed esaminare le cose in tutti gli aspetti.

RAFFAELLI (P.S.I.): Dal centro meccanografico.

BERTORELLE (Assessore previdenza, assistenza sociale, sanità - D.C.): Il centro meccanografico qui non ha potuto funzionare, perchè questi dati sono stati conosciuti ieri in aula, ma comunque qui non è solo questione di statistiche. Le considerazioni sono molto più ampie che qui si possono portare. Quindi non posso dire che le sue cifre mi hanno convinto, perchè non posso giudicarle in questo momento. Ci troviamo di fronte ad una categoria, come quella dei commercianti, piccoli commercianti, artigiani e contadini, che può sopportare le piccole spese riguardanti visite mediche e medicinali; una categoria che non chiede indennità di malattia ma che ha bisogno della assistenza ospedaliera e dell'assistenza ostetrica e specialistica. Di più non chiede, né mi sembra opportuno stabilire prestazioni maggiori proprio perchè quando la categoria può, deve far fronte coi propri mezzi alla propria salute; altrimenti andiamo a finire in un sistema in cui si chiede tutto all'Ente pubblico. Quando viceversa non è possibile sopportare queste spese, allora è giusto che intervenga la mutualità e questo proprio è il caso delle spese ospedaliere che non possono essere sopportate dalla generalità delle piccole aziende.

A me sembra quindi superfluo esaminare la possibilità di migliori prestazioni attraverso l'unione dei commercianti con le Casse, e quanto ai minori costi, ho i miei dubbi. Lei sa, cons. Arbanasich, che l'ENASARCO, che è quell'istituzione mutualistica per i rappresentanti e gli agenti di commercio che ha stabilito anche una mutualità di malattia a carattere volontario, ha stabilito cifre grossissime, lire 9.600 annue per se stesso, lire 8.400 annue per

ogni familiare a carico; cifre assai più onerose di queste che sono stabilite. Ora le cifre che sono stabilite dalla presente legge, credo che siano giuste, proporzionate alle spese; si tratta di una media di circa 14-15 mila lire pro famiglia annue, il che significa circa 1.200 lire mensili, che l'azienda deve accantonare per la mutualità.

Chiunque lavori, sia anche il venditore ambulante di frutta, sia l'agente e rappresentante di commercio, riesce a risparmiare 1.200 lire al mese da mettere da parte per il caso in cui avvenga un ricovero ospedaliero per sé e per la famiglia.

Io poi intenderei proporre, se il Consiglio sarà d'accordo, un emendamento per stabilire che nel caso in cui vi siano degli ambulanti veramente poveri — si tratta di pochissimi casi che vaglierà il Consiglio — si faccia come si è fatto per gli artigiani e per i coltivatori diretti, cioè si consenta che l'ECA assuma in tutto o in parte l'onere dell'assicurazione.

Dopo queste premesse è chiaro che la Giunta regionale non può essere d'accordo su questo ordine del giorno.

PRESIDENTE: La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): On. Assessore, io penso di non poter accedere alla proposta fatta dai presentatori dell'emendamento di cui si è discusso fino adesso; e penso di non poter accedere anche per un motivo fondamentale, perché questo disegno di legge porta come data di presentazione il primo di aprile. Il primo di aprile è il giorno del pesce, ed io sono rimasto veramente preso da questa data suggestiva quando ho visto che per la prima volta trattava, questo disegno di legge, una materia per la quale nessuno si sognava di chiedere contributi da parte della Regione. La categoria cui interessava approntare una mutua, chiedeva all'organo legislativo della Regione solo l'obbligatorietà, la promulgazione della legge, e non pensava minimamente di chiedere denaro pubblico per attuare questo suo desiderio e questa sua previdenza. Quindi penso sia asso-

lutamente inutile ritardare, proprio per questa categoria, la entrata in vigore di questa legge.

Noi l'abbiamo concessa a tutti la mutua, a tutti distinti proprio per categoria, come lei prima faceva osservare; anzi c'è di più, la legge che costituisce le mutue dei coltivatori diretti addirittura prevede che queste si possano appoggiare ad enti già esistenti nel campo della mutualità, eppure non li abbiamo fatti andare alle Casse mutue provinciali di malattia. Abbiamo permesso che essi stessi si creassero la loro organizzazione.

V'è l'altra considerazione da fare. Ieri, quando abbiamo votato la legge per l'assistenza agli artigiani, potevamo considerare che proprio essi artigiani avevano i loro dipendenti assicurati, dove? Presso la mutua provinciale di malattia. Nessuna difficoltà quindi che anche i datori di lavoro entrassero in quello speciale ente di assistenza. Abbiamo concesso la organizzazione mutualistica a tutte le categorie e penso quindi che sia sommamente inopportuno che noi si voglia inferire in questo momento contro una categoria che non chiede nessun intervento di denaro pubblico, non chiede nessun contributo da parte nostra. Pertanto, anche perché esiste l'impegno dell'on. Giunta di studiare il problema sotto ogni punto di vista, il problema dell'unificazione delle organizzazioni mutualistiche, io penso che sia assolutamente inopportuno, anche in vista di questo studio, ritardare l'entrata in vigore di una legge che è attesa da tutta quanta una categoria.

PRESIDENTE: Altri che chiede la parola? Paris.

SEGNANA (D.C.): Ha già parlato Raffaelli!

RAFFAELLI (P.S.I.): Sull'emendamento ho parlato, allora mi dispiace!

PARIS (P.S.I.): Allora chiedo, Presidente, che venga modificato il regolamento subito, perché quelli del gruppo misto possono sempre parlare, ha parlato Corsini ieri sera...

RAFFAELLI (P.S.I.): No.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): No, è sull'emendamento.

PARIS (P.S.I.): Domando se ho diritto di parlare o meno, fatemi il piacere di chiarire, se non ho diritto di parlare mi siedo.

PRESIDENTE: Dice l'art. 88: « Nella discussione circa gli ordini del giorno non può intervenire che un solo Consigliere per ciascun gruppo consiliare. Salvo che per il proponente; gli altri interventi non potranno superare i dieci minuti. Non è concessa la parola per dichiarazione di voto ».

PARIS (P.S.I.): Basta, mi siedo!

PRESIDENTE: Si tratta di un emendamento, sul quale abbiamo dato la parola ad uno per gruppo.

PARIS (P.S.I.): C'è stata una dichiarazione di voto?

PRESIDENTE: E' escluso. Nessuno chiede la parola?

Pongo in votazione l'emendamento. E' respinto con 20 favorevoli, 20 contrari. Pongo in votazione l'ordine del giorno. E' accolto con 21 favorevoli e 20 contrari.

Chi è d'accordo di passare alla discussione articolata...

KESSLER (D.C.): E come si fa? (ilarità).

PRESIDENTE: Il disegno di legge non è più all'ordine del giorno.

Punto 6 all'ordine del giorno:

« Mozione dei Consiglieri regionali Arbanasich - Raffaelli - Paris - Bondi e Vinante, concernente l'impiego della quota di energia elettrica spettante alla Regione sulla produzione della società « Avisio ».

TURRINI (Assessore lavori pubblici - D. C.): Siccome il Presidente della Giunta regionale è trattenuto a Roma per i lavori inerenti alla sua carica, io chiedo che venga spostato a quando ritorna lui, in quanto deve rispondere personalmente.

PRESIDENTE: L'Assessore Turrini propone che in assenza del Presidente della Giunta regionale che ha questa materia, si rinvi l'argomento e si tratti quindi il punto 8. Sulla proposta ha la parola il cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Sono ben convinto che il Presidente della Giunta, essendo anche Presidente dell'Avisio, sia persona che può dare determinate spiegazioni che altri forse non sono in grado di dare, tuttavia mi pare anche che la mozione non richieda una trattazione tecnica particolarmente approfondita. La mozione proposta al Consiglio, considera l'opportunità di includere anche la disponibilità della quota di energia che spetta alla Regione in quella serie di provvedimenti per l'industrializzazione, ai quali notoriamente, come ormai una certa parte di stampa ha dimostrato, noi siamo contrari. E siamo contrari e pertanto vogliamo che ci sia anche l'energia elettrica che attualmente o, meglio, da quando l'Avisio ha iniziato la sua produzione, è stata ceduta alla SIT, senza che la stessa Giunta regionale ne avesse preso formale deliberazione. Mi pare quindi che un giudizio sull'opportunità che questa quota di energia venga resa disponibile per la Regione affinché essa la destini all'incremento e facilitazione di attività industriali esistenti nel quadro e nello spirito di altri provvedimenti che sono stati in parte fatti o in parte enunciati, il Consiglio lo possa fare indipendentemente dalla presenza del Presidente Odorizzi. Per cui io come firmatario di quella mozione, dichiaro che non sono d'accordo con la proposta di rinvio fatta dall'Assessore Turrini.

PRESIDENTE: L'Assessore Turrini ha fatto una proposta, sulla proposta possono parlare due pro e due contro. Kessler a favore.

KESSLER (D.C.): Parlo a favore della proposta che ha fatto l'Assessore Turrini. A me pare che da parte di tutti i settori del Consiglio deve essere sufficientemente noto come questa materia, la materia idroelettrica, sia stata costantemente trattata dal Presidente

della Giunta regionale, Odorizzi. Di questo tutti i Consiglieri ne hanno potuto avere prova e riprova dalle discussioni che sono avvenute in Consiglio, sia in sede di discussione dei bilanci sia in altre occasioni. Quindi a me pare che potrebbero tutti i settori del Consiglio accettare la proposta di discutere questa mozione quando il Presidente della Giunta regionale sia presente in Consiglio.

Tanto più che il Presidente Odorizzi si trova a Roma per impegni che riguardano la Regione. Per tutto questo complesso di ragioni io parlo a favore della proposta fatta dall'Assessore Turrini, invitando gli altri settori del Consiglio a volerla accettare.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola sulla proposta? Nessuno. Pongo ai voti la proposta dell'Assessore Turrini, di non trattare adesso il punto 6 all'ordine del giorno in attesa che ci sia il Presidente della Giunta: la proposta è accolta con 27 voti favorevoli, 4 contrari, 8 astenuti.

Allora il Consiglio passa al **punto 8 dello ordine del giorno:**

« Approvazione dello statuto della Cassa di previdenza per i Consiglieri regionali ». Poi si potrebbe trattare il punto 3 del vecchio ordine del giorno, il disegno di legge n. 39, proposto da Arbanasich. Adesso trattiamo il punto 8. Prego il cons. Trentin di leggere la relazione della Presidenza.

TRENTIN (Segretario questore - D.C.): *(legge la relazione).*

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. Se nessuno chiede la parola sulla relazione si passa alla discussione e approvazione dei singoli articoli.

Nessuno. Allora pongo ai voti il passaggio alla discussione articolata: unanimità.

Art. 1

È istituita la Cassa di previdenza per i membri del Consiglio Regionale del Trentino-Alto Adige.

La Cassa ha lo scopo di provvedere alla

corresponsione di un assegno vitalizio a favore dei Consiglieri che cessano dal mandato, nonchè delle loro vedove ed orfani o di altri aventi causa a norma del presente Statuto.

BERLANDA (Assessore industria, commercio, turismo e trasporti - D.C.): Vogliamo sentire le sinistre per vedere perchè questa Cassa Mutua non va alla Cassa di Malattia...

SCOTONI (P.C.I.): Se non sa questa cosa qui è proprio a terra!

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti l'art. 1: maggioranza favorevole, 1 contrario, un astenuto.

Art. 2

« All'iscrizione alla Cassa provvede d'ufficio la Presidenza del Consiglio Regionale ».

SCOTONI (P.C.I.): Non presumo di rispondere a nome delle sinistre, ma per conto mio dico che qui non facciamo la proposta di conglobare con la Cassa Mutua di malattia perchè mi sembra, se non sbaglio, che siano due cose diverse. Qui si tratta di un trattamento di quiescenza, di una pensione, di come lo vogliamo chiamare, e non dell'assistenza di malattia.

SEGNANA (D.C.): Allora andiamo all'INPS!...

BERTORELLE (Assessore previdenza, assistenza sociale, sanità - D.C.): Facciamo un emendamento!

PRESIDENTE: Sull'art. 2 chi chiede la parola? È posto ai voti l'art. 2: è approvato con 1 astenuto.

Art. 3

La Cassa provvede al trattamento di previdenza mediante un fondo alimentato dalle quote versate dai Consiglieri regionali, quote che vengono fissate nella misura del 21 % dell'indennità consiliare.

Ai fini di cui al precedente comma l'indennità consiliare viene convenzionalmente

stabilita in L. 100.000 mensili e dovrà essere aggiornata in relazione ed in proporzione agli eventuali adeguamenti dell'indennità effettivamente percepita dai Consiglieri in carica.

Con deliberazione del Comitato di cui all'art. 22 la Cassa è autorizzata ad accettare lasciti, donazioni, contributi, ecc. che siano espressamente destinati ai fini istitutivi della Cassa stessa.

Gli interessi ricavati dall'investimento delle somme comunque introitate vanno ad incremento del fondo di cui al 1. comma del presente articolo.

Entro tre mesi dall'inizio di ogni legislatura, in base ai risultati del bilancio tecnico di cui all'art. 20, potrà essere riveduta la misura della quota di qui al presente articolo.

È posto ai voti l'art. 3: unanimità.

Art. 4

Hanno diritto a conseguire l'assegno vitalizio:

- a) i Consiglieri che siano cessati dal mandato ed abbiano almeno 4 anni di contribuzione alla Cassa e 60 anni di età;
- b) i Consiglieri che siano divenuti inabili al lavoro in modo permanente per cause inerenti all'esercizio del mandato consiliare, sempre che cessino dal mandato, qualunque sia il periodo di contribuzione alla Cassa;
- c) i Consiglieri cessati dal mandato che siano divenuti inabili al lavoro in modo permanente ed abbiano un periodo di contribuzione alla Cassa di almeno 4 anni, anche se non abbiano raggiunto l'età prescritta.

È posto ai voti l'art. 4: unanimità.

Art. 5

A richiesta del Consigliere la liquidazione dell'assegno vitalizio è anticipato fino dal compimento del 55. anno di età. In tal caso la misura dell'assegno spettante viene ridotta

del 5% proporzionale per ogni anno di anticipazione rispetto al 60., con un minimo del 5 % al 59. ed un massimo del 25 % al 55. anno.

È posto ai voti l'art. 5: unanimità.

Art. 6

L'assegno vitalizio spettante al Consigliere con 4 anni di contribuzione è pari al 60% dell'indennità presa convenzionalmente a base per la determinazione della quota al momento della liquidazione.

L'assegno vitalizio è aumentato del 5% dell'importo dell'indennità base per ogni anno di contribuzione successivo al quarto, fino a raggiungere il limite massimo del 100 %.

L'assegno vitalizio spettante ai Consiglieri di cui al punto b) del precedente art. 4 è pari al limite massimo previsto dal presente articolo.

Se in data successiva a quella in cui è stato liquidato l'assegno vitalizio, sia diretto che di reversibilità, l'indennità di cui al 2. comma dell'art. 3 avesse a subire variazioni, la misura dell'assegno sarà contemporaneamente riferita alla nuova indennità.

È posto ai voti l'art. 6: unanimità.

Art. 7

L'assegno vitalizio è cumulabile con lo eventuale trattamento di quiescenza dovuto dai Consiglieri a qualsiasi titolo.

È posto ai voti l'art. 7: unanimità.

Art. 8

Alla morte del Consigliere, hanno diritto a conseguire l'assegno vitalizio la vedova o, in mancanza di essa, gli orfani di età inferiore ai 21 anni e, in mancanza di questi, i genitori quando risulti in modo certo che essi erano con lui conviventi ed a suo carico.

La convivenza ed il carico dei genitori debbono essere dichiarati dal Consigliere al momento dell'iscrizione alla Cassa ovvero al momento in cui il fatto viene a verificarsi.

L'assegno vitalizio è conseguibile nei seguenti casi:

- a) *se la morte è avvenuta dopo che siano stati effettuati almeno 4 anni di contribuzione;*
- b) *se la morte è avvenuta per cause inerenti all'esercizio del mandato consiliare; qualunque sia il periodo di contribuzione al fondo;*
- c) *se la morte è avvenuta dopo la concessione dell'assegno vitalizio. Quando il superstite sia il marito, il diritto all'assegno vitalizio è subordinato alla condizione che egli sia riconosciuto inabile al lavoro in modo permanente ed assoluto.*

In ogni caso il diritto all'assegno vitalizio del coniuge è subordinato alla condizione che non sia stata pronunciata e passata in giudicata sentenza di separazione personale per di lui colpa.

Sono equiparati i figli minorenni nonché i figli e le figlie nubili maggiorenni, che alla morte del titolare dell'assegno vitalizio siano a carico di esso, perchè inabili al lavoro in modo permanente ed assoluto.

In caso di morte di padre e madre facenti entrambi parte del Consiglio Regionale, agli orfani spetta il trattamento più favorevole agli effetti dell'assegno vitalizio.

BRUGGER (S.V.P.): Ich spreche zum Punkt b) des Art. 8. Es ist hier der Todesfall während der Ausübung oder im Zusammenhang mit der Ausübung des Mandates vorgesehen. Man müßte hier allerdings, glaube ich, einige Beispiele angeben können, was mit der Ausübung des Mandates gemeint ist. Ferner wäre zu erwägen, ob es nicht besser wäre, diese Wendung abzuändern in dem Sinne, daß man einfach sagt «während des Mandates». Denn es dürften hier wohl einige Unklarheiten vorkommen oder zustandekommen. Angenommen, jemand fährt während der Laufzeit seines Mandates mit seinem Wagen privat irgendwo hin und hat einen tödlichen Unfall, was dann? Außerdem, den Betreffenden im Wagen trifft, ohne daß er einen Unfall hat, der Schlag, was dann?

PRESIDENTE: Brugger solleva qualche domanda in merito, fa l'ipotesi della morte avvenuta per cause inerenti al mandato consiliare.

BRUGGER (S.V.P.): Ich würde einen Abänderungsvorschlag einbringen in dem Sinne: « Se la morte è avvenuta durante il mandato consiliare ... ». Ich glaube, daß diese Bestimmung wesentlich weniger Anlaß zu Unklarheiten geben dürfte.

PRESIDENTE: Guardi che c'è una grande differenza nel dire se la morte è avvenuta per cause inerenti all'esercizio del mandato, e dire se la morte è avvenuta durante l'esercizio del mandato. Questa seconda morte è una morte che può non avere nulla a che vedere con l'esercizio del mandato, mentre qui si prevede solo la morte causata in seguito nell'esplicazione del mandato. Con questo si allargherebbe comunque la possibilità, le diverse possibilità, il che significa un nuovo peso finanziario per la cassa mutua, ed io non so se dopo i calcoli fatti ci stiamo dentro.

Vorrei sentire in merito anche il cons. Salvadori, il quale in questa materia ha fatto uno studio molto profondo ed ha preparato quanto stiamo discutendo.

BRUGGER (S.V.P.): Si potrebbe caso mai concretizzare quali sono.

SALVADORI (D.C.): Volevo dire che naturalmente l'obiezione del cons. Brugger ha un qualche fondamento, d'altra parte bisogna rendersi conto che è estremamente difficile disciplinare in maniera rigida un caso quale è quello che viene ipotizzato qui. Se noi accogliamo l'emendamento che è stato proposto dal collega Brugger, allora estendiamo a tutti quanti i casi e a tutte le possibilità il trattamento previdenziale, il che non sarebbe giusto, secondo me, perchè se una bella domenica il Consigliere va in montagna a farsi una gita, e gli succede un accidente ecc., come facciamo?

Se questo avviene durante i quattro anni della legislatura in cui siede sui banchi del

Consiglio, ecco che allora noi salteremmo la decorrenza per i termini di versamento sia ai fini della concessione sia ai fini dell'entità dell'assegno vitalizio, il che non sarebbe ovviamente giusto. Se noi invece consideriamo che è durante l'esercizio per cause inerenti all'esercizio del mandato, quali sono queste cause?

Il Consigliere può essere andato a tenere un comizio elettorale, una conferenza a contatto con i suoi elettori ecc. Questo caso lo stabilirà poi, se ciò è avvenuta in seguito all'esercizio del mandato, lo stabilirà ovviamente l'Ufficio di Presidenza.

In ogni caso teniamo conto dei 10 anni di vita che il Consiglio Regionale ha fino a questo momento dietro alle spalle; casi di questa natura ne abbiamo dovuti registrare evidentemente pochi, fortunatamente pochi. Cioè si presume che questi siano i casi più difficili a determinarsi che avremo in misura certamente — e speriamo che sia così — molto ridotta. Si potrebbe anche accogliere l'emendamento proposto dal cons. Brugger, per quanto riguarda il carico che verrebbe a spese della Cassa, e solo per questa ragione; infatti come carico non sarà notevole, perchè potremmo ipotizzare che una disgrazia di questo genere capiti una volta nel corso di una legislatura. Abbiamo registrato, come ripeto, tre casi in 10 anni. D'altra parte il disposto di cui all'art. 3 salva la cassa da incognite avvenire.

Perciò non è tanto il peso finanziario che mi preoccupa, peso finanziario insito nella proposta di Brugger, quanto piuttosto un principio di giustizia e di equità, perchè qui noi stiamo scavalcando e termini di tempo e misure di entità dell'assegno; ed allora bisogna proprio che ci sia la causa inerente all'esercizio del mandato, perchè io ho ipotizzato il caso di uno che è andato a nuotare ed è annegato: questo con l'esercizio del mandato non c'entra.

Quindi è proprio una questione di principio più che di peso finanziario perchè l'in-

cidenza finanziaria potrebbe essere in misura non notevole trattandosi di casi non ricorrenti e in ogni caso sarebbe rimediabile allo inizio di ogni legislatura con quel tale meccanismo di cui si è detto. Ma la questione di principio mi pare che sia pregiudiziale e che pertanto differenziazione vada fatta lasciando poi al Consiglio d'Amministrazione della Cassa di valutare questo. Non avremo sempre un morto all'anno e non avremo sempre il caso incerto in cui trovarci in difficoltà. Vedremo poi come classificarlo. Perciò io sarei per il non accoglimento della proposta di Brugger.

PRESIDENTE: Non accoglimento.

BRUGGER (S.V.P.): Meiner Meinung nach werden hier dem Präsidium, welches diese Kasse zu verwalten hat, sehr große Ermessensentscheidungsmöglichkeiten in sehr heiklen Fragen eingeräumt und es müßte jetzt dafür gesorgt werden, daß in diesen Fällen soviel als möglich Klarheit herrscht. Denn, nehmen wir bereits vorgekommene Beispiele an und stellen fest, wie schwer es sein dürfte zu entscheiden, wenn z.B. der verstorbene Landeshauptmann Dr. Erckert statt an seinem Schreibtisch einen Schlaganfall im Wagen erlitten hätte, in welchem er vom Dienste nach Hause gefahren ist. In diesem Falle wäre er nicht mehr in der Ausübung seines Dienstes gewesen, sondern auf der Rückfahrt nach Hause. Wenn jemand während der Zeit seines Mandates krank wird, dann dürfte sehr schwer zu entscheiden sein, ob diese Krankheit durch die Ausübung seines Mandates irgendwie begründet sein kann oder nicht. Eher nicht, im allgemeinen. Wenn jemand von uns an einer Magenoperation stirbt, dann hat dies im allgemeinen mit der Ausübung des Mandates nichts zu tun. Aus all diesen Gründen wird hier eine Riesensmenge von Einzelfällen im Laufe der Zeit zustandekommen, für welche dann Ermessensentscheidungen vorgenommen werden, die vielleicht für das Präsidium der Krankenkasse nicht gerade angenehm sein dürften,

und wenn die finanzielle Möglichkeit besteht, wenn, wie Dr. Salvadori erklärt, die finanzielle Seite in dieser Hinsicht gewährleistet wäre, warum soll man dann nicht diese Maßnahme, diesen Vorfall ausdehnen auf alle diejenigen, welche im Laufe der Zeit des Mandates sterben?

NARDIN (P.C.I.): Indubbiamente è una questione assai intricata questa; d'altra parte è stata giustamente sollevata. Perchè in pratica, secondo la formulazione di questo articolo, un Consigliere regionale potrebbe essere abilitato ad ottenere, o i suoi familiari, quelle provvidenze solo quando si reca a sedute di commissione e del Consiglio, o perchè si reca da qualche parte per incarico del Consiglio Regionale. È troppo poco!

D'altra parte è giusto anche quanto osserva il collega Salvadori. Potrebbero verificarsi dei casi nei quali l'esercizio del mandato non c'entra per niente. Ma si può stare con questi due estremi? Questo mi chiedo. L'esercizio del mandato: un Consigliere deve recarsi in un comune per accertare una determinata situazione...

SALVADORI (D.C.): È nell'esercizio del mandato.

NARDIN (P.C.I.): È nell'esercizio del mandato, lo sa solo lui però. Improvvisamente, scusa Salvadori, io vado a Campo Tures, io non posso sbrigare una pratica, avvertire il Presidente del Consiglio Regionale che mi reco a Campo Tures per studiarne un determinato problema, prendo e vado a Campo Tures. Durante il viaggio mi succede un incidente; uno potrebbe dire: Nardin è andato a fare una gita, è andato per affari suoi, dove è l'esercizio del mandato? O burocratizzo questo esercizio nel senso di segnalare spostamenti ragioni, ecc., ma non si può! Allora bisognerebbe mantenersi fra i due estremi in questa maniera, a mio parere: il Consiglio d'amministrazione dovrebbe essere delegato a fare tutta una casistica. La casistica, che parta anzitutto dalla fiducia che si ha nel Consigliere. Non dobbiamo sempre

partire dal principio molto latino che l'uomo è al mondo per fregare le leggi o il prossimo, perchè se continuiamo di questo passo è meglio che parliamo di giungla e non di società. Si deve pure avere una certa fiducia, e stabilire quindi una casistica, come fanno gli istituti di assicurazione. Gli istituti di assicurazione hanno una serie di norme, ma le norme sono generiche; poi hanno i loro prontuari dove sono previsti per filo e per segno un po' tutti gli atti della persona assicurata. Dovrebbe avvenire altrettanto da parte del Consiglio d'amministrazione; una casistica approvata dal Consiglio o dagli organi della Mutua che insomma metta in grado il Consiglio di regolarsi di fronte ai molteplici casi, nei quali possono avvenire fatti come quelli lamentati da me e da altri Consiglieri. Altrimenti qui dobbiamo dire una cosa: che automaticamente o che permanentemente sono in regola con l'esercizio del mandato sono il Presidente del Consiglio Regionale, se vogliamo il Vice Presidente e il Presidente della Giunta, gli Assessori e basta; quelli sono sempre in regola con lo esercizio del loro mandato perchè in qualsiasi parte si rechino in genere possono sempre dire che si recavano per compiere il loro dovere. Gli altri Consiglieri no. E questa questione la sollevo, signor Presidente, anche per quanto riguarda quella famosa assicurazione di sua invenzione...

PRESIDENTE: Mia invenzione?!

NARDIN (P.C.I.): Lei è stato sostenitore a suo tempo di quel tipo di assicurazione che tutti i Consiglieri godono, che è insufficiente...

PRESIDENTE: Ne abbiamo fatto una nuova.

NARDIN (P.C.I.): ...perchè se, come dico, mi recassi a Merano oggi nel pomeriggio a studiare il problema delle Terme e morissi per strada per un incidente, l'assicurazione — a meno che non sia rinnovata — non la godo.

Quindi io proporrei che il Consiglio di amministrazione possa regolamentare meglio la materia, un po' come fanno gli istituti di assicurazione e prevedere in una larga casistica almeno buona parte dei casi nei quali un Consigliere potrebbe incontrare disgrazia, casi però che potrebbero essere sempre collegati in maniera molto lata all'esercizio del suo mandato.

PRESIDENTE: Prima di dare la parola volevo solo chiarire, perchè in connessione con questo, quali saranno i benefici della nuova assicurazione che non è entrata in vigore, ma entrerà in vigore nei prossimi giorni quando sarà approvata la variazione di bilancio, che mi dà la somma per pagare la nuova assicurazione aumentata. La nuova assicurazione prevede non più quattro milioni in caso di morte per il Consigliere, ma 15; non più di sei milioni in caso di invalidità permanente, ma 10. La nuova assicurazione non prevede solo il caso di morte, di invalidità permanente che può essere successo nell'esercizio del mandato, ma prevede anche il rischio extra professionale sempre in base a infortunio. Cioè se il Consigliere andasse di domenica con la famiglia a fare una gita e avesse un incidente in macchina e venisse provocata la sua morte, contro questo rischio extra professionale il Consigliere è assicurato. Non è previsto il rischio professionale, cioè è previsto il rischio professionale come Consigliere e il rischio extra professionale come persona privata. Non è previsto il rischio professionale del Consigliere il quale avesse una professione oltre a quella del Consigliere e nell'esercizio di questa sua professione avesse una disgrazia. Un Consigliere è di professione falegname, gli succede un incidente nella sua officina, questo rischio non è previsto perchè è un rischio della sua professione privata; fuori di questi casi però il rischio extra professionale, oltre a quello professionale di Consigliere, è previsto. Questo solo volevo dire. Dunque dobbiamo mettere in connessione anche questa questione con la nuova. Perciò il caso fatto

da Nardin, qualora un Consigliere anche non nell'esercizio del suo mandato, ma non nell'esercizio della sua professione privata, andasse ad incontrare un infortunio, essendo il rischio contro gli infortuni, c'è questa garanzia per morte o invalidità permanente, ospedale, spese mediche, ecc. Non è prevista naturalmente la malattia nella nostra assicurazione, ma solo l'infortunio, ed è escluso anche l'infortunio proveniente dalla attività professionale privata del Consigliere. Questo volevo chiarire, perchè ha anche un suo valore questa cosa in merito a questa questione.

Ho voluto dire questo, perchè si sappia che c'è anche questa clausola. In altre parole se un Consigliere oggi morisse per causa di servizio riceve la pensione e riceve anche l'assicurazione; se invece morisse non per cause di servizio, ma per un incidente fuori servizio, potrebbe ricevere lo stesso l'assicurazione, non la pensione. Se modificassimo però questo statuto riceverebbe anche la pensione e l'assicurazione. Su questo il Consiglio è libero di decidere.

SALVADORI (D.C.): Per dire due cose. Intanto che quello che è auspicato dal cons. Nardin è esattamente previsto all'art. 26 del progetto di statuto, dove si dice che « il comitato di amministrazione della Cassa, di cui all'art. 22, ha facoltà di emanare norme per la attuazione del presente statuto ». È evidente che lo statuto richiama poi il regolamento; non si può fare una distinzione di tutti i singoli casi nello statuto, perciò è prevista all'art. 26 la possibilità di emanazione di regolamenti.

Per quanto riguarda quello che è stato chiesto dal cons. Brugger, io resterei sempre in atteggiamento negativo, perchè intanto si sono dimenticate due cose, che a decidere di questo fatto sarà un consiglio di amministrazione composto da Consiglieri, che decideranno sul caso ipotetico di morte di un collega e che certamente non adotteranno concetti restrittivi nella interpretazione di questo fatto. Se cominciamo a fare delle distinzioni sottili allora vedrete in quante difficol-

tà noi andremo ad imbarterci. Per me il concetto è questo: se il Consigliere muore andando a passeggio e questo risulta in forma chiara, palese, assoluta, ecc. cioè risulta chiarissimamente che era in casa sua, il discorso è uno e il Consiglio di amministrazione non avrà nessun dubbio nel classificare il caso. Quanti sono i compiti di un Consigliere nell'esercizio del suo mandato? Sono moltissimi: ora chi è che interpreta poi la norma? Un Consiglio di amministrazione fatto da Consiglieri, i quali Consiglieri devono tutelare la Cassa, ma devono contemporaneamente tenere conto dell'ex collega. Con il regolamento la cosa si disciplinerà in ogni caso. Non è esatto quello che mi pare di aver capito da parte del Presidente, cioè che se il Consigliere dovesse morire non per cause inerenti all'esercizio del mandato, la sua famiglia riceverebbe la pensione, ma pare che abbia detto così: la famiglia la pensione la riceve comunque purchè siano trascorsi i 4 anni dal versamento, dall'inizio dei versamenti. Quindi, questo statuto — qui bisogna chiarire subito una cosa se a qualcuno non fosse ancora ben chiara — tende soprattutto a tutelare i casi di disgrazia. Mi pare, Presidente, che lei l'abbia detto a chiare note nella sua relazione. Ora è evidente che non poteva essere lasciata sulla strada la famiglia di un Consigliere solo perchè quello era morto non nell'esercizio del mandato. Solo che qui si è fatta una distinzione, e si è detto: se sono trascorsi almeno quattro anni dal versamento, si prescinde dai termini di tempo; vedremo nel successivo articolo che al Consiglio di amministrazione è data discrezionale facoltà di stabilire se si possa prescindere da quel termine di quattro anni, consentendo ai superstiti di completare il versamento. Perchè si è data la facoltà al Consiglio di amministrazione? Perchè non si poteva rigidamente edificare una norma; non è la stessa cosa considerare la posizione di un Consigliere che abbia dietro le spalle cento ettari di terreno e uno che non ha niente, perchè una famiglia sarà sulla strada e l'altra famiglia

non lo sarà. Se i termini non sono scattati, se il Consigliere muore prima di avere effettuato quattro anni di versamenti, a chi volete dare la facoltà discrezionale di considerare il caso di una famiglia che domani verrebbe a trovarsi su di una strada? Le facoltà discrezionali che sono affidate al Consiglio di amministrazione diventano una necessità se si vuole che lo statuto possa veramente contemplare i casi più meritevoli dell'assistenza della Cassa mutua. E siccome il Consiglio di amministrazione è l'espressione politica del Consiglio, perchè è composto dei rappresentanti di tutti quanti i gruppi consiliari, ovviamente offre le massime garanzie e non c'è dubbio che le facoltà discrezionali affidate al Consiglio di amministrazione rispondano ad una necessità, perchè di tali facoltà il Consiglio farà uso per venire incontro a quei tali casi veramente bisognosi che dovranno essere particolarmente considerati.

PRESIDENTE: Comunque qui è stato presentato un emendamento che voglio leggere. L'emendamento Brugger - Dalsass - Dalla Rosa dice: sostituire il testo del punto b) con il seguente: « Se la morte è avvenuta nel periodo del mandato consiliare, qualunque sia il periodo di contribuzione al fondo ». Per fare un esempio pratico, se un Consigliere avesse anche esercitato la sua carica solo un mese, avesse pagato solo un contributo mensile e poi avesse avuto la disgrazia di morire per un qualsiasi motivo, avrebbe diritto alla pensione di reversibilità. Prima di mettere in votazione volevo solo dire che questa sarebbe la conseguenza. Metto ai voti l'emendamento: è approvato a maggioranza con 1 astenuto. Altri che chiede la parola sull'articolo 8? Il cons. Dalla Rosa.

DALLA ROSA (D.C.): Solo per chiedere un chiarimento sull'ultimo comma dell'art. 8, il quale dice: « sono equiparati i figli minorenni nonchè i figli e le figlie nubili maggiorenni, che alla morte del titolare dell'assegno vitalizio siano a carico di esso, perchè inabili al lavoro in modo permanente ed as-

soluto. Ritengo che l'estensore di questo statuto abbia inteso che siano le figlie nubili e i figli celibi, cioè i senza famiglia, perchè qui si potrebbe pensare anche che l'equiparazione si riferisca esclusivamente alle figlie nubili maggiorenni, in quanto figli nubili maggiorenni non ce ne sono.

SALVADORI (D.C.): È stato un errore di copiatura, evidentemente. Va inteso così: sono equiparati ai figli minorenni, e poi va tagliato quel « nonchè » i figli e le figlie nubili maggiorenni. Qui c'è un errore di copiatura. « Sono equiparati ai figli minorenni . . . »

PRESIDENTE: « Ai figli » e non « i figli ».

SALVADORI (D.C.): « Ai figli » e poi va tolto il « nonchè ». « Sono equiparati ai figli minorenni, i figli e le figlie nubili maggiorenni ». Si potrebbe dire « i figli celibi e le figlie nubili », se lo volete dire, « che alla morte del titolare dell'assegno vitalizio siano a carico di esso, perchè inabili al lavoro in modo permanente ed assoluto ». Cioè si fa l'eccezione: i figli minori sono assistiti, nelle stesse condizioni vengono considerati i figli e le figlie maggiorenni che, essendo inabili al lavoro in forma permanente, assoluta, sono a carico dell'ex Consigliere.

PRESIDENTE: Il testo suona: « sono equiparati ai figli minorenni i figli e le figlie nubili maggiorenni, che alla morte ecc. »

BRUGGER (S.V.P.): Bei diesem Wortlaut können also die Söhne auch verheiratet sein, wenn sie zu Lasten sind.

DALSASS (S.V.P.): I figli celibi.

PRESIDENTE: Le figlie nubili e i figli celibi. Metto ai voti l'art. 8 con la variazione già approvata: maggioranza favorevole, 1 astenuto.

Art. 9

La misura dell'assegno vitalizio agli aventi causa è regolata nel modo seguente:

- a) *alla vedova il 60% dell'assegno vitalizio che sarebbe spettato al marito;*
- b) *alla vedova con un figlio il 70% dell'assegno vitalizio che sarebbe spettato al marito;*
- c) *alla vedova con due figli il 75% dell'assegno vitalizio che sarebbe spettato al marito;*
- d) *alla vedova con tre e più figli, l'80% dell'assegno vitalizio che sarebbe spettato al marito;*
- e) *al vedovo riconosciuto inabile al lavoro in modo permanente ed assoluto, il 50% dell'assegno vitalizio che sarebbe spettato alla moglie;*
- f) *ad ogni orfano di padre e madre di età inferiore ai 21 anni, il 20% dell'assegno vitalizio che sarebbe spettato al genitore Consigliere, fino al massimo dell'assegno spettante al Consigliere.*
- g) *al padre o alla madre il 50% dell'assegno vitalizio che sarebbe spettato al figlio;*
- h) *ad entrambi i genitori il 60% dell'assegno che sarebbe spettato al figlio.*

Qualora ricorrano gli estremi di cui al punto b) dell'art. 8 la misura dell'assegno vitalizio viene riferita al limite massimo dell'assegno conseguibile dai Consiglieri.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich beabsichtige nicht mit dem Vorschlag, den ich machen möchte, die finanziellen Berechnungen über den Haufen zu werfen. So viel nämlich aus dem Bericht ersichtlich ist, sind die Berechnungen gemacht worden, als ob nach einer bestimmten Zeit, also Lebenszeitsdurchschnitt 76 Jahre, jeweils das ehemalige Regionalratsmitglied eben diese Zeit leben würde und auf die Art und Weise 100% der Pension bekommen müßte. Die Berechnung ist insofern also vorsichtig gemacht worden. Hier haben wir den Fall, daß der ehemalige Abgeordnete vorzeitig stirbt und dann seine Angehörigen einen Teil der Pension erhalten. Jetzt möchte ich beantragen — und ich glaube, die finanziellen Berechnungen werden damit nicht gestört, bzw. es kann bei der jet-

zigen gesamten Finanzierung bleiben —, daß für die Witwe in erster Linie und besonders falls Kinder vorhanden sind, der Prozentsatz erhöht wird. Es heißt, es sei ein allgemeiner Grundsatz, nach dem auf keinen Fall, auch wenn noch so viele Kinder da sind, die Pension in gleicher Höhe ausgezahlt werden könne, wie dem ursprünglich berechtigten, so daß man nie auf 100% käme. Wenn dem so ist, angenommen, möchte ich immerhin eine Erhöhung beantragen, so weit, daß bei einer Witwe mit drei und mehreren Kindern auf jeden Fall 90% erreicht werden.

Ich möchte also eine Erhöhung im allgemeinen beantragen, und zwar ausgehend von Buchstabe a) für die Witwe 65%, das sind rund 2/3, für die Witwe mit einem Kind 80%, mit zwei Kindern 85%, mit drei und mehr Kindern 90%. Ich glaube, das läßt sich auch mit den allgemeinen Grundsätzen, die für solche Pensionsregelungen gelten, vereinbaren und stört andererseits nicht die finanziellen Berechnungen.

PRESIDENTE: Was die finanziellen Berechnungen anbelangt, will ich sagen, daß sie schon durch die Abänderung des Punktes b) des Art. 8 gestört worden sind. Weil mit diesem Punkt jeder Regionalrat, der auch nur einen Monat einbezahlt hat, die Pension bekommen kann und falls er während seines Mandates stirbt, also nach einem Monat.

BENEDIKTER (S.V.P.): Es wäre interessant zu wissen, warum die Frage gestellt worden ist, denn im Normalfall stirbt niemand freiwillig nicht wahr?

SALVADORI (D.C.): Io penso che la proposta fatta da Benedikter possa essere senz'altro accolta, perchè è vero quello che il cons. Benedikter ha detto. Siccome si è ipotizzato nel calcolo delle spese il minimo delle entrate col massimo delle uscite, se il Consigliere fosse restato in vita per il periodo di vita ipotizzato — e sappiamo che si è ipotizzato un periodo di vita molto lungo rispetto a quello che le statistiche consentono di fissare normalmente — anche il Consigliere in

questo caso godrebbe dell'assegno vitalizio completo. Dunque l'assegno di reversibilità per quanto possa essere elevato, non raggiungendo mai la misura prevista dall'assegno vitalizio concesso al Consigliere, ovviamente non può spostare i calcoli. Il caso dei minorenni da assistere si verifica di solito in occasione di disgrazia, cioè in caso di morte prematura, perchè è difficile che il Consigliere, che muoia ad un limite, diciamo così, naturale, sui 70 anni, abbia anche dei minori da assistere oltre la vedova, ed è stato rilevato nella relazione. Per queste considerazioni, trattandosi di casi, che, se dovessero avvenire, sarebbero puramente accidentali, credo che non si sposterebbe, dal punto di vista finanziario, l'andamento della Cassa, e che pertanto possa esser accolta la richiesta del consigliere Benedikter.

PRESIDENTE: In seguito a questo emendamento, accolto dal Consiglio all'articolo 8, bisogna rivedere l'articolo 8 stesso, perchè ci sono delle contraddizioni. Al punto a) si dice « se la morte è avvenuta dopo che sono stati effettuati almeno quattro anni di contribuzione » e al punto b): « se la morte è avvenuta qualunque sia il periodo di contribuzione nel periodo del mandato ».

SALVADORI (D.C.): Non c'è una contraddizione, perchè per venire a sollevare confusione quando non si sono studiate bene le cose, è meglio non parlarne! Può darsi che un Consigliere non sia più un Consigliere e non abbia ancora effettuato quattro anni di contribuzione, un Consigliere per esempio che è entrato in Consiglio a metà legislatura...

PRESIDENTE: No, le dico subito di che si tratta. C'è una contraddizione. Dice l'art. 9: « qualora ricorrano gli estremi del punto b) dell'art. 8, la misura dell'assegno vitalizio viene riferita al limite massimo ». Quando c'è il punto b), mentre il punto a) è qualche cosa di più.

SALVADORI (D.C.): Che cosa vuol dire « limite massimo? » È una questione di enti-

tà dell'assegno. Non si discute più se l'assegno verrà concesso o no, ma la misura dell'assegno.

PRESIDENTE: Le faccio questa domanda: in caso di morte, in base al punto a) dell'art. 8 che cosa si riceve?

SALVADORI (D.C.): Se ha quattro anni di contribuzioni riceve 60.000 lire.

PRESIDENTE: Secondo il punto a), se la morte è avvenuta dopo almeno quattro anni di contribuzione, riceve il 60%; in base al punto b) riceve molto di più, riceve il 100%, perchè la morte è avvenuta in qualsiasi tempo, cioè anche quando c'è solo un contributo. Al punto a) si chiedono i contributi per quattro anni, al punto b) basta un contributo e si riceverebbe il 100%.

SALVADORI (D.C.): Ma lei aveva detto che si deve rivotare l'art. 8, il che non è esatto. L'art. 9 è in discussione e questo è un tema da vedere.

PRESIDENTE: Questo sto dicendo.

SALVADORI (D.C.): No, ma lei aveva detto, se io non ho capito male, che abbiamo votato male l'art. 8, che cioè votando l'art. 8 non si era tenuto conto di questa cosa.

PRESIDENTE: Dopo il punto h) dell'art. 9 si dà una pensione al 100% a coloro che sono previsti al punto b) dell'art. 8, i quali verrebbero ad avere molto di più di quelli del punto a) che hanno pagato almeno quattro anni di contribuzioni, mentre quelli al punto b) possono aver pagato solo un anno di contribuzione, e perciò in base all'emendamento approvato dobbiamo modificare qui.

SALVADORI (D.C.): D'accordo, ma questo riguarda l'art. 9 e non l'art. 8.

PRESIDENTE: Va bene, ma è in connessione con quanto è previsto all'art. 8.

SALVADORI (D.C.): Dovranno presentare un emendamento all'art. 9, questo è chiaro.

ARBANASICH (P.S.I.): Non c'è dubbio che l'emendamento proposto abbia poi richiesto anche il coordinamento con l'art. 9. A me pare che la ragione per la quale era stata posta questa eccezione, costituita dall'ultimo comma dell'art. 9, fosse proprio in relazione alla causa di servizio che il Consiglio voleva tenere in considerazione particolare concedendo un maggior beneficio, quindi il massimo dell'assegno conseguibile dai Consiglieri. Mi pare che il problema potrebbe restare con una piccola modifica all'ultimo comma dell'art. 9, la quale dicesse: fermo restando quanto stabilito al punto b) dell'art. 8. All'art. 9 dire: « Qualora la morte sia dovuta a cause ecc., l'assegno ecc. » Cioè riportare nel secondo comma dell'art. 9 lo spirito con il quale era stata originariamente formulata la lettera b) dell'art. 8. Quando effettivamente avviene per cause inerenti al mandato consiliare, l'assegno raggiunge il limite massimo. Questo era il senso con il quale originariamente era stata formulata la norma.

PRESIDENTE: È il caso delle cause di servizio, se no non rientriamo più nello spirito.

ARBANASICH (P.S.I.): Questo per quanto riguarda la discussione circa il coordinamento dell'art. 8 con l'art. 9.

Per quanto riguarda poi la lettera f) dell'art. 9 in discussione, io mi permetterei di fare osservare che la misura stabilita per un figlio, qualora il figlio si trovasse nella condizione prevista dalla lettera f), cioè orfani di padre e madre e in età inferiore a 21 anni, mi pare una condizione di assoluta inferiorità nei confronti del padre o della madre, cioè del genitore che, trovandosi solo, percepisce il 50% dell'assegno. Io proporrei quindi che il figlio che rimanesse solo, orfano di padre e madre, avesse un assegno almeno pari a quello del padre e della madre, e che, semmai nel cumulo successivo per due o tre figli, le aliquote complementari si appiattiscano fino ad adeguarsi a quelle misure che sono state fissate per i genitori. Mi pare che

questo corrisponderebbe meglio a un principio di equità. Non so se il proponente ha capito la mia osservazione. Cioè mi sembra che nei confronti del genitore rimasto solo al quale viene riconosciuto il 50% dell'assegno vitalizio, al figlio rimasto solo orfano di padre e madre in età inferiore ai 21 anni, il 20% rappresenti una modestissima assegnazione. Quindi proporrei che venisse ragguagliato al trattamento che viene fatto ai genitori.

PRESIDENTE: Penso che è ora di sospendere. Possiamo riprendere nel pomeriggio, alle 15,15.

SALVADORI (D.C.): Sono d'accordo sulla sospensione, però io pregherei che un quarto d'ora prima dell'inizio della seduta pomeridiana i proponenti si trovassero per stendere l'articolo coordinato, perchè quando si inseriscono emendamenti in fretta all'ultimo minuto, è pericoloso.

PRESIDENTE: Alle 15,15 ci troviamo. I proponenti possono trovarsi alle 15. Adesso c'è un altro emendamento qui.

(ore 12,40)

ore 15,30

(Assume la Presidenza il Vicepresidente Albertini)

PRESIDENTE: La seduta è aperta. All'art. 9 sono stati presentati degli emendamenti. Emendamento Brugger-Benedikter per portare il punto a) a 65 anzichè a 60, aumentare cioè la percentuale del punto a) da 60% a 65%. Lo pongo in votazione: approvato a maggioranza con 6 contrari. Al punto b) aumentare la percentuale dal 70% all'80% dell'assegno vitalizio.

SASSUDELLI (D.C.): Non so se facciamo bene questa votazione perchè si sono presentati degli emendamenti che riguardano il tenore proprio di questi commi che si stanno votando; cioè l'emendamento che ho presentato io riguarda proprio i commi a) b) c) e d). Non so se questo emendamento si può vo-

tare in un secondo tempo o se non sia meglio discuterlo prima.

PRESIDENTE: Questa è una percentuale. Il suo emendamento dice: « Alle lettere a), b), c), d), aggiungere dopo la parola « vedova », le parole « o al vedovo riconosciuto inabile al lavoro in modo permanente e assoluto ». Quindi non è in contrasto l'uno con l'altro, perchè anche al vedovo possiamo dare il 65%. Devo mettere qui in votazione l'uno e l'altro, si può fare l'una e l'altra cosa. Ad ogni modo qui c'è poi da mettere in votazione questo emendamento, non so se sia stato presentato prima l'uno dell'altro. Si vuol portare dal 70% all'80% il punto b). È posto ai voti questo emendamento: è approvato a maggioranza con 2 astensioni.

Emendamento al punto c): dal 75% all'85%. È posto ai voti: approvato all'unanimità.

Punto d): dall'80% al 90%. È posto ai voti: approvato a maggioranza con 1 astenuto.

C'è un altro emendamento che aggiunge ai punti a) b) c) d), dopo la parola « vedova » le parole « o al vedovo riconosciuto inabile al lavoro in modo permanente e assoluto ».

SASSUDELLI (D.C.): La cosa mi sembra piuttosto evidente. Nell'art. 8 abbiamo deciso che quando il superstite sia il marito, il diritto all'assegno vitalizio è subordinato alla condizione che esso sia riconosciuto inabile al lavoro in modo permanente e assoluto. Qui si introduce una discriminazione. Non trovo giustificato un diverso trattamento fatto alla vedova e al vedovo, qualora questo sia inabile al lavoro in modo permanente ed assoluto. Quando resta a capo di una famiglia una persona inabilitata in modo permanente e assoluto, mi sembra che sia giusto riservare una aliquota della pensione equivalente. Perciò io propongo che venga equiparato il trattamento del vedovo inabile e della vedova agli effetti della reversibilità della pensione.

BRUGGER (S.V.P.): Ich bin mit den

Ausführungen der Kollegin Sassudelli einverstanden, und zwar in erster Linie deswegen, weil bei der Witwe, die 60% bekommen kann, keine Arbeitsunfähigkeit vorgeschrieben ist, währenddem beim Witwer die Arbeitsunfähigkeit vorgeschrieben wurde. Es kann also nach dem Text wie er jetzt vorliegt, möglich sein, daß ein arbeitsunfähiger Witwer weniger bekommt als eine arbeitsfähige Witwe. Deswegen bin ich mit dem Vorschlag von Fräulein Sassudelli einverstanden.

PRESIDENTE: Metto in votazione: sopprimere e sostituire la parola « marito » con « coniuge defunto ». È approvato all'unanimità.

Altro emendamento: sopprimere la lettera e); è una proposta di sostituzione. Chi è d'accordo con la soppressione del punto e) dell'art. 9? Approvato con un astenuto.

Adesso c'è un emendamento presentato da Arbanasich, Paris e Vinante: sostituire al testo della lettera f) « agli orfani di padre e madre di età inferiore ai 21 anni il 60% dell'assegno vitalizio che sarebbe spettato al genitore consigliere fino al massimo dell'assegno spettante al consigliere se trattasi di un solo orfano, con un aumento del 15% per ogni orfano oltre il primo ».

Quindi questo è un emendamento sostitutivo, ma non è molto chiaro.

ARBANASICH (P.S.I.): Avevo già spiegato stamane; si trattava per me di porre sullo stesso piano l'orfano di padre e madre che rimanesse solo, nella stessa posizione nella quale si viene a trovare la vedova del Consigliere. Quindi, siccome questa mattina la misura dell'assegno della vedova era del 60%, io ho proposto il 60% — adesso è stato modificato nel 65% — quindi dovrei pregare il Presidente di mettere il 65% per il primo orfano.

PRESIDENTE: Ma poi non capisco come segue.

ARBANASICH (P.S.I.): Siccome qui diceva 20% per ogni orfano e non si può, mi

pare, giustificare, perchè se è uno solo a vivere da solo ha bisogno del 60-65%, se sono due si deve fare un raffronto con la vedova con un figlio, che adesso abbiamo portato al 75%, quindi un aumento dell'aliquota iniziale progressiva a seconda del numero degli orfani rimasti privi del padre e della madre.

PRESIDENTE: C'è una cosa che non mi piace: « agli orfani di padre e madre, di età inferiore ai 21 anni, il 65% dell'assegno vitalizio che sarebbe spettato al genitore consigliere fino al massimo dell'assegno spettante al Consigliere ».

ARBANASICH (P.S.I.): Se fossero 6 gli orfani? Se fossero 10? Potrebbe superare il massimo.

PRESIDENTE: Perchè poi dice: « se trattasi di un solo orfano, con un aumento del 10% per ogni orfano oltre il primo ». È un concetto che bisognerebbe esprimere un po' meglio.

BONDI (P.S.I.): Vuole rileggere per favore?

PRESIDENTE: Dice così: « Agli orfani di padre e madre il 65% dell'assegno vitalizio che sarebbe spettato al genitore Consigliere, fino al massimo dell'assegno spettante al Consigliere, se trattasi di un solo orfano, con un aumento del 10% per ogni orfano oltre il primo ». Sono tre casi diversi; direi: ad ogni orfano di padre, oppure facciamo la prima ipotesi « ad un orfano... ».

ARBANASICH (P.S.I.): La formulazione può essere riveduta. Il concetto è questo: se l'orfano è uno ed è solo il 65%, se gli orfani sono 2 evidentemente non si dà il 65%, ma il 65% più il 15%, quindi l'80%. Ma io direi, facciamo una norma che rimanga nei limiti stabiliti per la vedova e i figli, in modo che ci sia un parallelo fra questa categoria e la categoria degli orfani. Mi pare che questo sia un concetto di giustizia.

PRESIDENTE: Direi di fare così: « Agli orfani di padre e madre di età inferiore ai

21 anni, il 65% dell'assegno vitalizio che sarebbe spettato al genitore Consigliere; per ogni orfano oltre il primo tale percentuale viene aumentata del 10% fino al massimo dell'assegno spettante al Consigliere ».

ARBANASICH (P.S.I.): Molto bene. Grazie.

PRESIDENTE: Il primo ha il 65%, se sono due vengono al 75%.

ARBANASICH (P.S.I.): Il problema che sentivo sollevare adesso dai colleghi Scotoni e Bondi è che lì si potrebbe interpretare che al secondo orfano va il 75%.

PRESIDENTE: No!

ARBANASICH (P.S.I.): Vediamo che la formulazione non si presti a questa interpretazione.

PRESIDENTE: Per ogni orfano, oltre al primo, il 10% in più.

ARBANASICH (P.S.I.): Un'indennità aggiuntiva del 10%.

SCOTONI (P.S.I.): A favore di chi? bisogna dirlo.

ARBANASICH (P.S.I.): È cumulativo si intende, ai due orfani cumulativamente va il 75%; questo è il concetto.

PRESIDENTE: « Per ogni orfano, oltre il primo, tale percentuale del 65% viene aumentata del 10% per ogni orfano ». Signori, ve lo consegno, rifatelo!

SCOTONI (P.C.I.): Vorrei fare una proposta. Siccome è una cosa abbastanza complicata, deleghiamo l'Ufficio di Presidenza a stendere, nello spirito di quello che è stato l'emendamento, la proposta, perchè se ci si pensa su le cose diventano sempre più complicate. Fra il resto gli orfani, che possono essere anche abbastanza numerosi, avranno anche età diverse, uno ha 20 anni, l'altro ne ha 12. Quando raggiunge i 21 anni, quello che resta, come è? Gli orfani, si dice qui, se ce n'è uno, il 65%, se ce ne sono due il 75%,

ma se sono tutti e due minorenni, perchè altrimenti verrebbe fuori che se si considerassero orfani anche i maggiorenni ai fini di computare quanti sono, non si raggiungerebbe lo scopo. Credo che per stendere una cosa un po' bene, è meglio delegare l'Ufficio di Presidenza, nel senso che esprima l'ordine del giorno, cioè di aumentare il monte a favore degli orfani, qualora questi siano in numero crescente.

SALVADORI (D.C.): Per aggiungere a quanto detto da Scotoni, che aumentato così il numero degli orfani per quella tale percentuale e l'insieme da versare, quell'insieme non debba superare il massimo e debba essere poi diviso in parti uguali, perchè altrimenti non abbiamo ancora aggiustato niente: avremo un orfano trattato con il 65% e un altro con il 10. La delega può essere concessa all'Ufficio di Presidenza, la quale dovrà tener conto di questo. Il criterio dovrebbe essere questo: si fa all'orfano il medesimo trattamento che si farebbe alla vedova con figli, e al posto della vedova avremo un primo orfano e poi avremo il secondo e allora avremo il caso della vedova con un figlio, e poi magari il terzo orfano, il caso della vedova con due figli. Giunti a questo punto noi avremo raggiunto una certa somma che costituisce l'entità, la misura dell'assegno vitalizio. Però la somma dell'assegno vitalizio deve essere poi ripartita in parti uguali per ciascuno degli orfani che ne beneficeranno. Non possiamo dire: si arrangeranno loro perchè questo potrebbe costituire elemento di discordia. Bisogna stabilire esattamente quanto va ad ognuno. Perchè poi succederà che uno ha superato i 21 anni e allora quello perde il diritto e restano gli altri due. Quanto resta agli altri due? Bisogna averlo stabilito questo. Ora il criterio mi pare semplice, ma la stesura va fatta in un momento di tranquillità.

PRESIDENTE: È meglio che ci pensiate voi a fare l'emendamento. Sospendiamo l'art. 9. C'è anche da sollevare la questione

che non possiamo paragonare la vedova agli orfani, nel senso che la vedova ha l'amministrazione quindi la tutela ecc., mentre gli orfani non possono avere una amministrazione degli assegni degli altri. Quindi la formula qui è la migliore, ognuno ha la percentuale, si potrà aumentare ma ognuno deve avere la sua parte. Trovate la formula voi.

RAFFAELLI (P.S.I.): Detto come era stato detto prima, potrebbe essere fonte od origine di litigio perchè alla lettera uno ha 65% e gli altri il 10%. Cerchiamo una formulazione chiara e precisa, in modo da evitare dei dubbi e possibili equivoci.

PRESIDENTE: Lasciamo sospesa la formulazione dell'articolo.

ARBANASICH (P.S.I.): Ho pronta una formulazione che se rispondesse ai criteri che abbiamo espresso, potrebbe, pur essendo d'accordo io con i ritocchi che può fare la stessa Presidenza, potrebbe forse servire all'occasione: « All'orfano di padre e di madre, di età inferiore ai 21 anni il 65% dell'assegno vitalizio che sarebbe spettato al genitore consigliere; per ogni orfano oltre il primo, l'assegno predetto viene aumentato del 10% e l'assegno complessivo intestato in parti uguali a favore di ciascun orfano. In nessun caso l'assegno può superare il limite massimo spettante al Consigliere ».

PRESIDENTE: Se sono conviventi, e se non sono conviventi?

ARBANASICH (P.S.I.): Se sono conviventi li sommano e li usano insieme, se non sono conviventi li usano ripartitamente. Mi pare che il resto sarebbe materia di successiva regolamentazione che, del resto, è prevista dal regolamento del fondo.

PRESIDENTE: Il concetto è di creare un monte di assegni che viene diviso per ogni orfano, cioè se è un orfano solo il 65%, se sono due orfani è il 75% diviso 2, se sono tre sarà il 90% diviso 3 ecc.

ARBANASICH (P.S.I.): Questa formula-

zione può servire come base, comunque la devo presentare?

PRESIDENTE: Direi di fare un articolo mettendo i casi come ho detto io. Per un orfano il 65%; per due orfani, sempre minori, il 75% da dividersi in parti uguali; per tre orfani il 90% da dividersi in parti uguali; per quattro orfani il 100% da dividersi in parti uguali e per cinque evidentemente resta l'assegno uguale a quello del padre diviso per il numero degli orfani. Direi che è meglio la formulazione da me proposta.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): È una casistica.

PRESIDENTE: Ma è meglio fare la casistica come da me proposta: « All'orfano di padre e madre, di età inferiore a 21 anni, il 65% dell'assegno; se gli orfani sono due l'assegno vitalizio ripartito in parti uguali è del 75%; se sono tre del 90%; se sono quattro del 100%; per più orfani sempre il 100% ripartito in parti uguali quanti sono gli orfani ».

ARBANASICH (P.S.I.): A me pare, Presidente, che se siamo d'accordo sulla sostanza l'Ufficio di Presidenza può fare la formulazione.

PRESIDENTE: Metto in votazione la proposta.

ROSA (Presidente G. P. Trento - D.C.): A me pare che bisogna guardare anche il caso in cui uno venga a mancare; è il 10% che perde o la parte complessiva spettante all'orfano? Bisogna dirlo perchè se gli orfani sono quattro suddividono il 100%, se gli orfani sono tre non si suddividono più il 100% ma il 90% e la proporzione varia. Direi che è meglio dirlo.

PRESIDENTE: L'abbiamo detto, per un orfano il 65%, per due il 75%, per tre il 90%, per quattro e più il 100%, sempre ripartito in parti uguali. Se erano quattro e avevano il 100% e uno muore, vengono ad avere il 90% perchè sono in tre.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): No, perchè avevano il 25% ciascuno, allora, se sono in quattro.

PRESIDENTE: Ma abbiamo l'ipotesi: per quattro orfani il 100%, se uno muore evidentemente rientriamo nell'ipotesi dei tre, perchè uno che muore mancherà.

ROSA (Presidente G. P. Trento - D.C.): Mi scusi se insisto, Presidente se in quattro suddividono il 100% a ciascuno tocca il 25%. Tocca il 25% anche se restano in tre?

PRESIDENTE: No, tocca 1/3 del 90%

ROSA (Presidente G. P. Trento - D.C.): Allora aumenta?

PRESIDENTE: Non so perchè i conti non li ho fatti esattamente, è il 30%.

BENEDIKTER (S.V.P.): Nun noch etwas anderes. Ich höre, daß man bei Waisenkindern bis zu 100% geht, wenn es vier sind und mehr. Hingegen bei der Witwe mit mehr als 3 Kindern geht man höchstens bis zu 90%. Man hat mir gesagt, daß man nie über 90% gehen darf. Daher glaube ich, daß man den Fall der Witwe mit mehr als 3 Kindern und den der vier und mehr Waisenkinder ähnlich behandeln sollte. Also auch dort bis zu 100% vorsehen. Entweder es gibt eine Regel nach welcher nur der ursprünglich Berechtigte 100% bekommen darf und die Nachfolgeberechtigten, die abgeleitet Berechtigten, nie mehr als 90%, auch wenn mehrere Kinder da sind, dann muß das sowohl im Falle der Witwe mit Kindern, als auch im Falle der Waisenkinder gelten. Oder es gibt diese Regel nicht, man braucht sie nicht einzuhalten, dann sollte man auch für die Witwe mit mehr als 3 Kindern bis zu 100% gehen können.

PRESIDENTE: Dobbiamo prendere allora il criterio già usato per la vedova, dire: per un orfano il 65%, per due orfani l'80% ripartito in parti uguali; per tre orfani l'85%, per quattro orfani e più il 90%. Allora avremo il criterio parallelo per la vedova coi figli.

In caso di morte o di passaggio di età, evidentemente gli orfani si suddividono il monte della pensione secondo la percentuale su riferita, cioè ritornano un po' indietro. Mi pare che sia anche giusto. Il fatto che uno passi a maggiore età vuol dire che magari può lavorare e allora il monte della pensione viene diminuito. Ad ogni modo intanto deliberiamo in via di massima e poi vedremo forse di ritornarci sopra con la delega alla Presidenza.

Metto in votazione il criterio, salvo la delega alla Presidenza per questa parte qui nella formulazione più precisa della fattispecie: approvato all'unanimità.

C'è un altro emendamento Arbanasich all'art. 9 che dice all'ultimo comma: « Qualora ricorrano gli estremi di cui al punto b) dell'art. 8 e la morte sia avvenuta per cause inerenti all'esercizio del mandato di Consigliere... ». Questa è la frase che viene intercalata, « la misura dell'assegno ecc. ecc. ».

ARBANASICH (P.S.I.): L'avevo illustrato stamane; è un necessario coordinamento fra l'art. 8 che noi abbiamo modificato; avendo esteso il caso di indennizzo per morte non solo all'esercizio del mandato ma ad ogni causa di morte nel corso del mandato, è necessario che questa precisazione noi la trasferiamo in sede di art. 9. Quindi è un semplice ordinamento.

SALVADORI (D.C.): Può rileggere per cortesia l'emendamento che viene proposto?

PRESIDENTE: « e la morte sia avvenuta per cause inerenti all'esercizio di mandato del Consigliere ». Metto ai voti l'emendamento: maggioranza favorevole, due astenuti.

Metto ai voti l'art. 9 così emendato: unanimità.

Art. 10

Alla morte dell'iscritto la Cassa verserà una mensilità della indennità consiliare a titolo di contributo per le spese di malattia e funerarie.

È posto ai voti l'art. 10: unanimità.

Art. 11

Se il Consigliere muore prima del compimento dei 4 anni di contribuzione alla Cassa, richiasti come minimo per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio di reversibilità, agli aventi causa di cui all'art. 8 spetta il rimborso di tutti i contributi da lui versati senza interessi, purchè gli stessi aventi causa ne facciano richiesta entro 6 mesi dal decesso.

Se il Consigliere all'atto della morte è celibe, vedovo senza figli o senza genitori a carico, i contributi versati decadono a favore della Cassa di previdenza.

Il Comitato di Amministrazione della Cassa, accertato a suo insindacabile giudizio lo stato di bisogno può, in deroga a quanto disposto dal punto a) dell'art. 8 consentire agli aventi causa il versamento delle quote mensili residue, onde permettere ai medesimi il godimento dell'assegno di reversibilità. A tale fine gli stessi aventi causa devono presentare domanda entro tre mesi dal decesso.

Mi sorge il dubbio se le modifiche che noi abbiamo portate agli artt. 8 e 9, necessitano al primo comma dell'art. 11 di un attento esame. Perchè abbiamo modificato gli estremi della lettera b) e abbiamo detto che se la morte è avvenuta durante il periodo del mandato consiliare non c'è requisito di tempo. Adesso si fa il caso della morte prima del compimento dei quattro anni di contribuzione. Può avvenire questo? Pregherei di approfondire un momento questo.

SALVADORI (D.C.): Mi pare che, nonostante le modifiche che sono state apportate all'art. 8, possa ugualmente andare bene l'art. 11 come sta, perchè può darsi il caso di un Consigliere che surroghi un altro e che pertanto si trova, nel corso di una legislatura, a non avere quattro anni effettivi di esercizio del mandato, che ne abbia, supponiamo, solo due o uno e mezzo, e che poi tale Consigliere non venga più rieletto e che si trovi a

proseguire con i contributi volontari per raggiungere il minimo previsto dell'assegno vitalizio. Se così fosse e se il Consigliere nel corso della contribuzione volontaria venisse a mancare, si troverebbe nel caso ipotizzato dal primo comma dell'art. 11. Si lascia in questo caso la facoltà al Consiglio di amministrazione della Cassa di giudicare, a insindacabile giudizio, se sussista lo stato del bisogno. Perchè se ad un certo momento la famiglia del Consigliere è provveduta ecc. allora è il caso di applicare l'articolo come sta, nel senso di restituire l'entità dei contributi versati, senza interessi. Se invece quel fondo costituisce l'unica base di vita per la famiglia che resta, avremo uno dei casi più disgraziati. Ecco che allora il Consiglio di amministrazione accerterà e consentirà di conseguire il minimo del versamento per ottenere l'assegno di reversibilità. Questa la ragione della norma.

BENEDIKTER (S.V.P.): Diese Bestimmung kann aber meiner Ansicht nach nicht genau so bleiben, denn was der Abgeordnete Salvadori bemerkt hat, kann gelten, jedoch müßte der erste Satz trotzdem anders lauten und zwar: « Se il Consigliere muore prima del compimento del periodo di contribuzione alla Cassa, richiesto come minimo per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio ». Weil dieser Fall so, wie es jetzt heißt, ja nicht mehr existiert, nicht mehr eintritt, denn wenn immer er im Laufe der ersten 4 Jahre stirbt, hat er dadurch schon das Recht auf die volle Pension auf Grund der Abänderung, die wir beschlossen haben, erworben, nicht wahr? Auf Grund der Abänderung, die wir beschlossen haben, bekommt er immer die volle Pension, wenn er während seiner ersten Legislaturperiode stirbt; also fällt das weg. Es müßte deshalb heißen: wenn der Abgeordnete vor Ablauf der notwendigen Periode im Falle freiwilliger Weiterzahlung nach den ersten vier Jahren stirbt, dann gilt dieser erste Absatz, falls er also nach den ersten vier Jahren in der Zeit, wo er freiwillig weiterzahlt,

stirbt, nicht? Wenn er also vor Ablauf der erforderlichen Periode der Beitragszahlung an die Kasse stirbt, um den Gesamtbetrag der Pension zu erwirken.

SALVADORI (D.C.): Forse qui c'è un malinteso. Se il Consigliere muore mentre è in carica, se muore anche dopo un mese che è in carica allora il caso è immediatamente superato; può darsi però che muoia dopo due anni; ecco che allora si troverebbe a metà strada.

PRESIDENTE: Se muore c'è la fattispecie dell'art. 11.

SALVADORI (D.C.): Non so se mi sono spiegato. Facciamo il caso di un consigliere, che muore e quindi non ha raggiunto i quattro anni di contribuzioni.

PRESIDENTE: Gli danno di ritorno i soldi.

SALVADORI (D.C.): Ecco, gli danno di ritorno i soldi. Ora io dico: questo non è giusto, perchè se quel Consigliere si trovasse con tre figli a carico, quelli restano sulla strada, e ricevono di ritorno quelle 400 mila lire che lui ha versato sì, ma restano su una strada. In questo caso, se il Consiglio di amministrazione accerta lo stato di bisogno della famiglia, può derogare da questa norma e consentire ai superstiti di completare il versamento fino a raggiungere il periodo minimo di contribuzione richiesta cioè i 4 anni, e consentire quindi l'assegno vitalizio minimo di reversibilità. L'emendamento che abbiamo votato stamane al secondo comma dell'art. 8 riguarda il Consigliere che muoia per una qualunque causa mentre è in carica. Ma io qui ipotizzo il caso di un Consigliere che non è più in carica e che non ha i 4 anni di versamento. Allora per lui non si può più invocare il secondo comma dell'art. 8 come è stato votato stamane, perchè il Consigliere che non è più in carica, non è stato più eletto, muore 6-4-20 mesi dopo. Se un Consigliere è entrato in Consiglio non all'inizio della legislatura, ma verso la fine della legisla-

tura, la sua famiglia si trova completamente scoperta. Ora se il Consigliere è provvisto di beni di fortuna, la sua famiglia non resta su una strada, ma se non lo fosse, bisogna consentire al Consiglio di amministrazione la facoltà di accertare lo stato del bisogno e quindi ai superstiti la possibilità di contribuire fino a conseguire il minimo richiesto per ottenere l'assegno vitalizio di reversibilità. Questo il senso della norma, altrimenti abbandoneremmo uno dei casi più disgraziati alla sorte.

ARBANASICH (P.S.I.): Il concetto espresso adesso dal cons. Salvadori è molto chiaro, sia per quanto riguarda le ipotesi da lui fatte di Consiglieri che vengano ad assumere il mandato nel corso di una legislatura, e che quindi non abbiano la pratica possibilità di completare nella legislatura, nella prima legislatura, il periodo di contribuzione, come pure di coloro che non lo completano, essendo venuti a mancare appunto prima che si compia l'atto del riscatto di periodi che possono far maturare il minimo requisito consentito. Però il chiarimento che io intendevo portare sul primo comma era questo: noi abbiamo detto che l'assegno vitalizio è conseguibile se la morte è avvenuta durante il periodo del mandato consiliare, qualunque sia il periodo di contribuzione al fondo. Ora diciamo: se il Consigliere muore prima del compimento dei 4 anni di contribuzione, i contributi vengono restituiti ecc. Ora bisogna precisare che dall'ipotesi del primo comma è esclusa l'ipotesi della lettera b) dell'art. 8, perchè in quel caso la maturazione del diritto è indipendente da un periodo di 4 anni di contribuzione.

SALVADORI (D.C.): Presidente, propongo all'art. 11, anzichè di dire se il Consigliere muore, dire « se l'ex Consigliere muore ». È risolto tutto. Se l'ex Consigliere, cioè ex vuol dire che non è più in carica, quindi per lui automaticamente possono ricorrere i benefici previsti dal secondo comma dell'art. 8.

PRESIDENTE: Allora possono morire solo gli ex Consiglieri, questo è un bell'augurio!... È stato presentato un emendamento che include « ex » prima di « Consigliere ». Possiamo mettere « se il Consigliere dopo la cessazione del mandato », invece di dire « ex ». Perché « ex » è sempre un'espressione poco simpatica...

BENEDIKTER (S.V.P.): Non più in carica.

PRESIDENTE: O « non più in carica », è la stessa cosa.

ARBANASICH (P.S.I.): Mi pare che la modifica sia più semplice di quanto non sembrava al primo momento. Può restare così la formulazione dell'articolo, basta che scompaia il riferimento ai quattro anni come requisito minimo. Perché oggi il requisito minimo non è più di quattro anni, è di quattro anni per alcuni, è niente per quelli che dovessero morire nel periodo del loro mandato. Quindi basterebbe dire: se il Consigliere muore prima del compimento del periodo di contribuzione richiesto come minimo, allora vale... È di quattro anni se è un ex, è di nessun periodo se è invece un Consigliere in carica. Mi pare sia giusto così e allora è chiara la norma.

PRESIDENTE: Allora ritiriamo l'« ex » che viene modificato: « se il Consigliere muore prima del compimento minimo di contribuzione alla... ».

ARBANASICH (P.S.I.): « Se il Consigliere muore prima del compimento del periodo di contribuzione alla cassa, richiesto come minimo per il conseguimento... ».

PRESIDENTE: Allora sarebbe così: « Se il Consigliere muore prima del compimento del periodo di contribuzione alla cassa, richiesto come minimo per il conseguimento del diritto all'assegno... ecc. ». Presentate un emendamento, che lasciamo agli atti...

Metto ai voti l'emendamento: è approvato all'unanimità.

Metto ai voti l'art. 11 così emendato: unanimità.

Art. 12

L'assegno vitalizio viene sospeso se il titolare dell'assegno stesso, viene rieletto Consigliere regionale. In tale caso egli lo riottenrà allo scadere del mandato, aumentato in base all'ulteriore periodo di contribuzione, sempre fermo restando il limite massimo disposto dall'art. 6.

L'assegno vitalizio è altresì sospeso fino allo scadere del mandato, se il titolare dell'assegno stesso viene eletto senatore o deputato al Parlamento nazionale.

Perdono diritto all'assegno di reversibilità:

- a) *la vedova che faccia parte o venga a far parte del Consiglio Regionale o di uno dei due rami del Parlamento nazionale;*
- b) *la vedova che passi a nuove nozze; in tali casi l'assegno passa agli orfani minori o maggiorenni ed inabili, se esistono, nella misura spettante in base all'art. 9 lett. f);*
- c) *agli orfani al raggiungimento del 21° anno di età e, se maggiorenni ed inabili, alla cessazione dello stato di inabilità.*

Per le figlie il diritto all'assegno vitalizio cessa anche prima dei 21 anni, quando contraggano matrimonio. L'assegno di reversibilità continua ad essere corrisposto agli orfani che pur avendo superato il 21° anno di età siano regolarmente iscritti, provenendo dalla classe precedente, e frequentino per la prima volta l'ultimo anno di corso di scuole medie superiori statali, pareggiate o parificate; e agli orfani regolarmente iscritti ad una facoltà universitaria che non si trovino in posizione di fuori corso e non abbiano superato il 26° anno di età.

Agli effetti della presente disposizione vigono le norme di equipollenza stabilite dalle leggi tra istituti di istruzione in genere e tra i rispettivi anni di corso.

È posto ai voti l'art. 12: approvato all'unanimità.

Art. 13

Il Consigliere che al termine del mandato non venga rieletto, ha facoltà di continuare mensilmente il versamento delle quote alla Cassa, anche fino al raggiungimento del limite massimo previsto dall'art. 5, purchè non opti per il godimento dell'assegno vitalizio.

La domanda di poter continuare il versamento mensile delle quote, deve essere presentata al Comitato di Amministrazione della Cassa entro un anno dalla cessazione del mandato.

È posto ai voti l'art. 13: approvato all'unanimità.

Art. 14

I Consiglieri appartenenti alla I^a ed alla II^a legislatura, che non essendo entrati a far parte della III^a, non sono stati iscritti d'ufficio alla Cassa a termini dell'art. 2 del presente Statuto, qualora successivamente vengano rieletti a membri del Consiglio Regionale possono versare, anche in unica soluzione, le quote mensili relative agli anni di effettivo esercizio del mandato. La richiesta relativa deve pervenire al Comitato di Amministrazione della Cassa entro sei mesi dalla rielezione.

È posto ai voti l'art. 14: approvato all'unanimità.

Art. 15

I Consiglieri in carica all'entrata in vigore del presente Statuto, possono versare, anche in unica soluzione, le quote mensili relative agli anni di effettivo esercizio del mandato che intendono riscattare. La richiesta relativa deve pervenire al Comitato di amministrazione della Cassa entro due mesi dalla data di approvazione del presente Statuto.

È posto ai voti l'art. 15: unanimità.

Art. 16

Agli effetti del computo del periodo di contribuzione utile per il conseguimento del

diritto all'assegno vitalizio, la frazione di anno superiore a sei mesi si considera come anno intero, fermo restando il periodo minimo di quattro anni effettivi di contribuzione.

È posto ai voti l'art. 16: unanimità.

Art. 17

L'assegno vitalizio sia diretto che di reversibilità, viene liquidato d'ufficio.

È posto ai voti l'art. 17: unanimità.

Art. 18

L'assegno vitalizio diretto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è maturato il diritto all'assegno medesimo.

L'assegno di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo alla morte del Consigliere.

Gli assegni vitalizi sia diretti che di reversibilità vengono corrisposti in mensilità posticipate.

È posto ai voti l'art. 18: unanimità.

Art. 19

Per il sequestro, il pignoramento e l'accessione dell'assegno vitalizio si applicano le disposizioni di legge in materia di pensione dello Stato.

È posto ai voti l'art. 19: unanimità.

Art. 20

Ogni anno deve essere compilato un rendiconto finanziario della gestione della Cassa. All'inizio di ogni legislatura deve essere compilato il bilancio tecnico della Cassa di previdenza.

È posto ai voti l'art. 20: unanimità.

Art. 21

In sede di compilazione di bilancio tecnico di cui all'articolo precedente, sarà tenuto conto dell'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni del presente e di ogni altro elemento utile alla compilazione del bilancio medesimo.

Ove sia constatata una frequenza delle prestazioni diversa da quella prevista nella determinazione della quota di cui al 1° comma dell'art. 3 la quota stessa sarà variata in conseguenza.

Essa dovrà altresì essere riveduta e le riserve dovranno essere variate, in conseguenza di ogni mutamento apportato alla misura della indennità consiliare.

È posto ai voti l'art. 21: unanimità.

Art. 22

La Cassa è amministrata da un Comitato costituito da Consiglieri designati da ciascun gruppo consiliare, in numero di uno per ogni gruppo; e da due membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, designati dall'ufficio stesso.

Il Comitato elegge nel suo seno, a scrutinio segreto, il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario. Il Comitato resta in carica per tutta la durata della legislatura e comunque fino alla sua sostituzione col Comitato di nuova nomina. Il Comitato procede alla redazione del rendiconto finanziario e del bilancio tecnico di cui all'art. 20 e a tutte le operazioni necessarie per il servizio della Cassa, avvalendosi all'uopo dei competenti uffici del Consiglio ed anche di esperti estranei, tutte le volte che ciò sia necessario.

Le deliberazioni del Comitato sono adottate a maggioranza. In casi di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Comitato sono trascritte in apposito libro verbale e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

È posto ai voti l'art. 22: unanimità.

Art. 23

Il Collegio Sindacale della Cassa è costituito da 3 Consiglieri, nominati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, che restano in carica per la durata della legislatura e comunque fino alla loro sostituzione coi sindaci di nuova nomina.

È posto ai voti l'art. 23: unanimità.

Art. 24

Tutte le cariche di cui agli artt. 22 e 23 sono gratuite.

È posto ai voti l'art. 24: unanimità.

Art. 25

Il Presidente, o in sua assenza il Vicepresidente, convoca il Comitato di amministrazione ogni qualvolta sia necessario od a richiesta di tre membri del Comitato stesso.

L'Ufficio di Presidenza ha facoltà di ordinare la convocazione del Comitato con specifico ordine del giorno.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata da spedirsi tre giorni prima dell'adunanza, o in caso di urgenza anche con altro mezzo idoneo, in modo che i Consiglieri ed i sindaci ne siano informati almeno il giorno precedente a quello della riunione.

È posto ai voti l'art. 25: unanimità.

Art. 26

Il comitato d'amministrazione della Cassa di cui all'art. 22, ha facoltà di emanare norme per l'attuazione del presente Statuto.

È posto ai voti l'art. 26: unanimità.

Art. 27

Il Presidente del Consiglio Regionale può, sentito l'Ufficio di Presidenza, sciogliere per gravi motivi il Comitato di amministrazione di cui all'art. 22; entro 15 giorni esso deve essere ricostituito.

È posto ai voti l'art. 27: unanimità.

Art. 28

Il rendiconto finanziario ed il bilancio tecnico della Cassa sono deliberati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

È posto ai voti l'art. 28: unanimità.

Art. 29

La misura delle quote e degli assegni previsti nel presente Statuto si intende al netto.

È posto ai voti l'art. 29: unanimità.

Art. 30

L'approvazione del presente statuto nonché delle sue eventuali modificazioni spetta al Consiglio Regionale.

È posto ai voti l'art. 30: unanimità.

Art. 31

Il presente Statuto entra in vigore il giorno della sua approvazione.

È posto ai voti l'art. 31: unanimità.

Metto in votazione lo Statuto nel suo insieme. Il voto segreto è previsto solo per i disegni di legge, ma un regolamento è meglio farlo votare a scrutinio segreto. Prego distribuire le schede.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: 35 votanti - 33 favorevoli, 1 contrario, 1 astenuto.

Cinque minuti di sospensione.

(Ore 16.40)

Ore 16:50

PRESIDENTE: La seduta è riaperta. Su proposta del capogruppo della D.C. Kessler, la seduta è rinviata a domani mattina. Metto in votazione la proposta.

NARDIN (P.C.I.): Chiedo la verifica del numero legale e il rinvio di un'ora.

PRESIDENTE: Prego di prendere posto. La proposta del dottor Kessler la metto in votazione perchè hanno richiesto la verifica del numero legale che non c'era, eravamo 16 in aula, non 25, se no devo sospendere la seduta per un'ora.

In aula siamo 25; c'è il numero legale.

Metto ai voti la proposta di rinvio a domani mattina: approvata con 13 favorevoli, 2 astenuti e il resto contrari.

La seduta è rinviata a domani mattina.

(Ore 16.55)